



Ai Direttori di Dipartimento

Al Preside della Scuola di Ingegneria
Aerospaziale

Ai Responsabili amministrativi
delegati di Dipartimento e della
Scuola di Ingegneria Aerospaziale
LORO SEDI

**Oggetto: Art. 6, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198.
Modifica disciplina transitoria assegni di ricerca.**

Con le note prot. nn. 85288 del 29.09.2022 e 102308 del 15.11.2022 sono state illustrate le modifiche dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 introdotte dall'art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e la disciplina transitoria in materia di assegni di ricerca contenuta nell'art. 14, comma 6-quaterdecies, del medesimo decreto-legge e sono state fornite alle Strutture indicazioni operative in ordine all'applicazione delle predette disposizioni.

L'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto milleproroghe), ancora non convertito in legge, ha modificato la disciplina transitoria in materia di assegni di ricerca contenuta nell'art. 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. n. 36/2022, prorogando fino al 31 dicembre 2023 la possibilità da parte delle università di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine.

Pertanto, è possibile indire procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca nei casi in cui le medesime siano attivate a valere:

- a) su risorse che siano state già programmate e attribuite ai Dipartimenti dagli Organi centrali di governo dell'Università per questa specifica destinazione,



- ovvero che siano state già assegnate alle Strutture da Soggetti esterni per programmi di ricerca che prevedano espressamente che una quota parte del finanziamento sia riservato all'attivazione di assegni di ricerca;
- b) su risorse che, entro il 31.12.2023 siano attribuite ai Dipartimenti dagli Organi centrali di governo dell'Università o da Soggetti esterni per questa specifica destinazione;
 - c) su risorse già nella disponibilità dei Dipartimenti, che siano destinate all'attivazione di assegni di ricerca con delibera del Consiglio di Dipartimento adottata entro il 31.12.2023, salvo che l'Ente finanziatore abbia escluso che il finanziamento assegnato possa essere utilizzato per questa finalità.

In ordine ai tempi di attivazione delle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca, le Strutture in indirizzo dovranno emanare entro il 31.12.2023, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, i bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, non essendo sufficiente che le risorse sulle quali è destinato a gravare il costo dell'assegno siano stanziato entro il predetto termine.

Si evidenzia, inoltre, che i contratti per assegni di ricerca dovranno essere stipulati con i vincitori delle selezioni entro i termini di norma necessari per l'espletamento delle procedure di reclutamento. Non sarà quindi possibile bandire assegni di ricerca con previsione di una loro attivazione differita nel tempo, in quanto la predetta pratica sarebbe di fatto elusiva della disciplina transitoria dettata dall'art. 14, comma 6-quaterdecies del D.L. n. 36/2022.

Riguardo al rinnovo degli assegni di ricerca già in essere, si rammenta che, con la nota prot. n. 9303 del 08.07.2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha chiarito che *«Resta inteso che, (...), gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo bandi per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del regolamento di Ateneo in materia tuttora vigente»*.

Pertanto, nel rispetto dei limiti complessivi di durata previsti dal previgente articolo 22 della Legge n. 240/2010 e delle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo Regolamento di Ateneo, potranno essere rinnovati sia gli assegni di ricerca già attivi al 30.06.2022, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 36/2022, sia gli assegni di ricerca attivati successivamente, in base alla disciplina transitoria



dettata dall'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 198/2022.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente
LA DIRETTRICE AD INTERIM
DELL'AREA RISORSE UMANE
(Dott.ssa Simonetta Ranalli)